



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA, RIFIUTI  <div style="text-align: right;">L'ASSESSORE</div>		
<b>DI CONCERTO</b>	_____	_____	_____
	IL DIRETTORE	L' ASSESSORE	L' ASSESSORE
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  Data dell' esame:  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 04/12/2014 prot. 875</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____		_____	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		IL PRESIDENTE	

**Oggetto:** Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche del territorio, Mobilità, Rifiuti

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio.
- VISTA** la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, "*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*".
- VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*".
- VISTO** il Regolamento Regionale 29 aprile 2013, n. 6, "*Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni*".
- VISTA** la L.R. 30 Dicembre 2013, n. 14 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014 - 2016*".
- VISTA** la L.R. 30 dicembre 2013 n. 13, "*Legge di stabilità regionale 2014*".
- VISTO** il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti*".
- VISTA** la Direttiva 2008/98/Ce contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
- VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modificazioni.
- VISTO** il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
- VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 recante "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*" e successive modificazioni.
- VISTO** il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione Consiliare n.14 del 18 gennaio 2012.

- VISTO** il D.lgs. 04 marzo 2014 n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006.
- VISTO** il D.M. Ambiente del 24 aprile 2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.
- VISTA** la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5205 del 15 luglio 2005 (specifiche tecniche sulle caratteristiche e gli usi possibili per le materie prime secondarie per l’edilizia prodotte dal recupero di rifiuti inerti non pericolosi prodotti da cantieri edili).
- VISTA** la L.R. 14 Luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”.
- PRESO ATTO** che la medesima L.R. all’art. 2 commi 31, 32 e 33 dispone la soppressione del Comitato Scientifico per l’Ambiente di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74.
- PRESO ATTO** che l’art. 210 del D.lgs. 152/2006 è stato abrogato dal D.lgs. 205/2010.
- PRESO ATTO** che fatte salve eventuali determinazioni statali, per impianto mobile si intende di norma un impianto con caratteristiche di mobilità e di facile trasportabilità finalizzato al trattamento di rifiuti per mezzo di campagne di breve durata.
- ATTESO** che con Deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2006, n.19, si erano stabiliti i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti mobili di cui all’art. 208 comma 15 D.lgs. 152/2006.
- ATTESO** che l’art. 208, punto 15, del D.lgs. 152/2006, nel testo vigente, prevede che “Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza”.
- CONSIDERATO** che le recenti disposizioni legislative, modificando il D.lgs. 152/2006, hanno definito nuovi istituti autorizzativi e nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti mobili di cui all’art. 208 comma 15 D.lgs. 152/2006 e di conseguenza la menzionata D.G.R. 19/2006 è divenuta obsoleta, in quanto non più rispondente a quanto previsto dalle disposizioni di legge attualmente in vigore nonché alle effettive ed attuali fattispecie di autorizzazioni ambientali.
- RITENUTO** pertanto, al fine dell’adeguamento alle modifiche legislative intervenute, di procedere all’abrogazione della citata D.G.R. 19/2006 ed alla contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione - *ex* articolo

208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto, nonché dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni.

**ATTESO** che l'autorizzazione dell'impianto mobile rappresenta autorizzazione all'esercizio del medesimo a prescindere dal sito di utilizzo e che è necessario disporre preventivamente di tutti gli elementi tecnici necessari per la valutazione dell'impianto medesimo e dei suoi effetti sull'ambiente.

**ATTESO** che è necessario individuare e definire la documentazione tecnica minima che deve essere allegata all'istanza da parte dell'interessato sia per la richiesta di autorizzazione che per le singole campagne di utilizzo, anche al fine di mettere a disposizioni degli Enti competenti strumenti idonei e omogenei di valutazione.

**ATTESO** che è necessario definire l'iter amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al fine di fissare tempi certi di conclusione dei procedimenti.

**RICHIAMATO** che il deposito di rifiuti da sottoporre a trattamento deve rispettare i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente per:

- 1) deposito temporaneo (nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti) secondo le modalità previste dall'articolo 183, lett. m) D.lgs. n. 152/2006 (ex art. 6, lett. n D.lgs. 22/97);
- 2) deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) già autorizzato in capo al titolare del sito di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. n.152/2006.

Analogamente lo stoccaggio dei rifiuti successivo al trattamento eseguito con l'impianto mobile, deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo, ovvero la procedura di autorizzazione delle operazioni D15 o R13 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. n.152/2006.

**RITENUTO** che, nel caso di rinnovo, l'istanza deve pervenire tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione unitamente ad una relazione tecnica, datata e firmata da professionisti abilitati nelle specifiche materie, che deve contenere, la dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato ovvero, qualora vi siano delle varianti, il rinnovo deve essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto. Nel caso in cui non vi siano varianti la richiesta di rinnovo effettuata entro i termini sopra indicati consente al richiedente, nelle more del rilascio del rinnovo, di proseguire l'attività fino al rilascio dell'atto amministrativo.

**VISTO** l'Allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione, concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto.

**VISTO** l'allegato "B" concernente i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni.

**VISTO** l'allegato "C" riportante la modulistica relativa alle procedure richiamate dai precedenti Allegati A e B.

**RICHIAMATO** che sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale tutte le campagne di attività con impianti mobili riconducibili ai casi previsti nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs 152/2006:

- Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**RICHIAMATO** infine che non devono presentare istanza di verifica le campagne mobili di attività volte al recupero di rifiuti qualora trattasi di:

- 1) Impianti trattamento rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, se la durata della campagna è inferiore a 90 gg;
- 2) Altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi, se la campagna ha durata inferiore a 30 gg.

**RICHIAMATO** che per le campagne di attività svolte con impianti mobili necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzate ai sensi del titolo V parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., qualora già compresi nel progetto approvato, non sono soggetti a ulteriore comunicazione di campagna di attività. Inoltre, alle campagne di attività svolte ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, utilizzando impianti mobili già previsti nel progetto approvato ai sensi dell'art. 242, comma 7, nonché dell'All. 4, alla parte quarta del citato D.lgs. non si applicano le procedure di V.I.A.. Infine, in virtù del carattere di urgenza che rivestono le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non sono analogamente sottoposte né all'obbligo di comunicazione preventiva alla Regione né alle procedure di V.I.A., le campagne finalizzate all'esecuzione delle stesse, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione come descritto nelle comunicazioni all'autorità competente di cui all'art. 242, commi 1 e seguenti, del medesimo D.lgs.

**RICHIAMATO** che le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti a mezzo impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato, e i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione.

**RICHIAMATO** altresì che le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare il recupero dei possibili sversamenti.

**RICHIAMATO** altresì che gli impianti in relazione alla componente rumore, potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al comune stesso e devono essere adottati tutti i sistemi per la diminuzione della rumorosità e comunque entro i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

**ATTESO** che resta esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con impianti mobili sia presso impianti di recupero, compreso il solo R13, di rifiuti che effettuano tali operazioni ai sensi del D.M. 5.2.98, così come modificato dal D.M. 186/06, che presso impianti di recupero e/o di smaltimento rifiuti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97, come sostituiti dall'art. 208 e 210 del D.lgs. 152/2006, compresi anche i soli R13 e D15.

**PRESO ATTO** della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 19931/TRI del 18.07.2014 recante "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti" con la quale si dispone che sino alla pubblicazione del Decreto Ministeriale al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole Amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto Ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lett. g. e comma 4 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152.

**RITENUTO** di confermare quanto già disposto con precedente DGR 239/2009 ed in particolare per gli impianti mobili per smaltimento e recupero rifiuti che svolgono campagne di trattamento rifiuti all'interno del territorio della Regione Lazio, devono rilasciare una garanzia finanziaria come di seguito quantificata:

- 1) Per i rifiuti pericolosi - Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 30 - In ogni caso la garanzia minima non dovrà essere inferiore a 400.000 euro.
- 2) Per rifiuti non pericolosi - Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 15 - In ogni caso la garanzia minima non dovrà essere inferiore a 200.000 euro.
- 3) Per rifiuti inerti - Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per euro 2 - In ogni caso la garanzia minima non dovrà essere inferiore a 100.000 euro.

La suddetta garanzia finanziaria potrà essere restituita a termine delle singole campagne di trattamento, previo sopralluogo con esito positivo da parte degli enti di controllo. Fermo restando quanto sopra, mentre gli impianti mobili per il trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni che operano all'interno del territorio della regione Lazio sono esentati dal presentare garanzie finanziarie per le campagne svolte, tutti gli impianti mobili per il trattamento di rifiuti, devono essere coperti da Polizza Assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento con massimale non inferiore a 5 milioni di euro.

**RICHIAMATO** il D.M. 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali".

**RITENUTO** di approvare gli Allegati A, B e C che contengono sia gli adeguamenti normativi che le indicazioni tecniche e la modulistica per la presentazione delle istanze.

**RITENUTO** necessario infine disporre che l'attestazione del pagamento delle tariffe istruttorie previste dalla normativa regionale sia allegata all'istanza, in mancanza della quale non sarà dato avvio all'iter amministrativo e sarà sospeso il procedimento.

**RITENUTO** che all'adeguamento della modulistica necessaria a seguito di modifiche legislative e/o regolamentari, provvederà la Direzione regionale competente.

Per le considerazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

### **DELIBERA**

- di abrogare la Deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2006, n.19, in quanto non più rispondente a quanto previsto dalle disposizioni di legge attualmente in vigore;
- di approvare l'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione - ex articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano nel Lazio la sede legale o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto;
- di approvare l'allegato "B", parte integrante della presente deliberazione, concernente le procedure per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni;
- di approvare l'allegato "C", parte integrante della presente deliberazione, contenente la modulistica per la presentazione delle istanze relative agli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- di disporre che l'attestazione del pagamento delle tariffe istruttorie sia allegata all'istanza, in mancanza della quale non sarà dato avvio all'iter amministrativo e sarà sospeso il procedimento.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)).

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.